

MISURE DI SICUREZZA PROVVISORIE E DEFINITIVE

DETTATO PRESCRIZIONALE RELATIVO ALLA MISURA DI SICUREZZA DELLA LIBERTA' VIGILATA IN COMUNITA' RESIDENZIALE

- Visto l'art. 232 C.P. affida il libero vigilato al direttore responsabile della comunità terapeutica di che relazionerà semestralmente al magistrato di sorveglianza e all'UEPE circa l'andamento del percorso terapeutico-riabilitativo e darà immediata comunicazione al magistrato di sorveglianza e all' autorità incaricata della vigilanza di violazioni delle seguenti prescrizioni da parte del libero vigilato:

PRESCRIZIONI

- 1) obbligo di stabilire il domicilio presso la comunità terapeutica di
Ogni eventuale modifica dell'indicato domicilio dovrà essere richiesta al magistrato di sorveglianza;
- 2) obbligo di presentarsi una volta al mese all'autorità incaricata della vigilanza;
- 3) facoltà di allontanarsi dalla comunità per esigenze connesse al percorso terapeutico-riabilitativo secondo le modalità e le tempistiche di volta in volta individuate dal medico referente della struttura ospitante e previa valutazione della compatibilità delle condizioni psicofisiche del libero vigilato, anche da parte dell'équipe terapeutica, al momento dell'uscita. I rientri del libero vigilato nel contesto familiare/sociale di riferimento saranno invece sottoposti a specifica autorizzazione del magistrato di sorveglianza al quale dovrà essere trasmessa l'istanza corredata da dettagliata relazione dei referenti del DSMD.
Ogni spostamento dalla struttura dovrà essere comunicato all' autorità incaricata della vigilanza.
- 4) obbligo di mantenere contatti con l'UEPE di..... [da espungere nel solo caso di misura provvisoria], il CPS/SERT/NOA di con la frequenza che gli stessi stabiliranno;
- 5) obbligo di attenersi a tutte le prescrizioni terapeutiche e farmacologiche del programma terapeutico-riabilitativo predisposto dal DSMD di..... e dal responsabile medico psichiatra della struttura comunitaria ospitante;
- 6) il libero vigilato potrà accedere ad ambulatori, servizi sanitari e ospedalieri per interventi, accertamenti diagnostici e cure, anche al di fuori dell'ambito territoriale di cui al punto 4), previa comunicazione di luoghi e tempi di spostamento all'autorità di vigilanza competente. In caso di ricovero per motivi sanitari, la libertà vigilata dovrà intendersi eseguita nel luogo di attuazione dello stesso che dovrà essere comunicato all' autorità di vigilanza e al magistrato di sorveglianza;
- 7) divieto di fare uso di sostanze stupefacenti e di bevande alcoliche;
- 8) divieto di frequentare persone dedite ad attività illecite;
- 9) divieto di detenere o portare con sé armi o altri strumenti atti ad offendere;

10) obbligo di portare con sé la carta precettiva relativa alle prescrizioni della L.V. e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di polizia nonché dei referenti del DSM.D.

ADEMPIMENTI A CURA DELL'AUTORITA' INCARICATA DELLA VIGILANZA

La vigilanza del libero vigilato è affidata ai Carabinieri/Questura di

La predetta autorità di P.S. riferirà direttamente a questo Magistrato sulla condotta tenuta dal libero vigilato durante il periodo di fruizione della misura.

Manda all'UEPE di affinché provveda semestralmente e comunque ogni qualvolta si renderà necessario a relazionare circa l'andamento della misura di sicurezza.

Firma del magistrato estensore

Si comunichi:

- AUTORITA' GIUDIZIARIA PROCEDENTE di
- AI CARABINIERI/QUESTURA di
Per la notifica all'interessato
- ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA di
per il V° ai sensi degli artt. 678, 666 IV co., 153 II co. C.p.p.
- ALL'UFFICIO ESECUZIONE DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA di
(Ufficio Misure di Sicurezza)
- ALL'UFFICIO ESECUZIONE PENALE ESTERNA di [competente in relazione
al luogo di residenza/domicilio]
- AL DSM.D di [competente in relazione al luogo di residenza/domicilio]
- ALLA COMUNITÀ di
- AL DIFENSORE d'ufficio/di fiducia Awv.....
per la notifica telematica